



Consiglio regionale
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE N. 231

Presentata dai Consiglieri
Gottardo, Asquini, Blasoni, Camber, Galasso, Marini, Pedicini, Valenti

<<Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27, recante “Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003”>>

Presentata il **2 febbraio 2007**

Signor Presidente, signori consiglieri,

recentemente il Consiglio regionale ha varato la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27, sia per regolare meglio nella nostra regione l'attività sciistica, divenuta ormai uno sport di massa, al fine soprattutto di contenere e ridurre gli infortuni e gli incidenti sulla neve, sia per disciplinare la gestione delle aree sciabili attrezzate e la pratica non agonistica degli sport sulla neve, nonché i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime, in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).

La motivazione della presente proposta di legge regionale è rappresentata dalla necessità di dare un sostegno economico alle attività economiche, pubbliche e private, connesse con gli sport invernali, ai soggetti gestori di attività turistico-ricettive connesse alla pratica degli sport sulla neve, ai soggetti organizzatori di attività sportiva invernale, nonché ai gestori delle piste, di impianti di risalita e di innevamento artificiale, che sono stati duramente colpiti dall'andamento climatico fortemente anomalo di questo inverno.

La presente proposta di legge, pertanto, intende provvedere in merito, apportando le necessarie modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27/2006 e risolvendo in tal modo una lacuna legislativa.

Si ribadisce che la siccità invernale che si è protratta fino alla fine del mese di gennaio 2007 ha compromesso irrimediabilmente oltre la metà della stagione sciistica 2006-2007 il che ha provocato danni economici gravissimi per l'economia delle zone di alta e media montagna della nostra Regione che si fonda largamente sui proventi del turismo invernale legato alla pratica dello sci e delle altre attività parasportive sulla neve.

È per questo motivo che proponiamo, con la modifica in parola, la previsione di un contributo straordinario per il 2007 in favore e sostegno delle attività economiche legate agli sport sciistici, contributo che però riteniamo debba essere previsto anche per eventuali analoghe situazioni di calamità che dovessero presentarsi negli anni successivi e che dovrà poi essere di volta in volta quantificato in sede di legge finanziaria.

Considerata l'importanza del tema e l'urgenza di un intervento della Regione, si confida in una rapida approvazione della presente proposta di legge.

GOTTARDO

ASQUINI

BLASONI

CAMBER

GALASSO

MARINI

PEDICINI

VALENTI

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 231

<<Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27, recante "Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003">>

Art. 1

(Integrazione della legge regionale 27/2006)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003), è inserito il seguente articolo:

<<Art. 8 bis

(Contributi per le zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, nel limite massimo di 1 milione di euro annui, ad intervenire a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, in favore dei soggetti che esercitano attività economiche, pubbliche e private, connesse con gli sport invernali, dei soggetti gestori di attività turistico-ricettive connesse alla pratica degli sport sulla neve, dei soggetti organizzatori di attività sportiva invernale per i costi sostenuti per motivi logistici, nonché ai gestori delle piste, di impianti di risalita e di innevamento artificiale.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 70 per cento della cifra individuata dalla differenza tra l'ammontare complessivo degli introiti medi degli ultimi tre anni e l'introito nell'anno di riferimento colpito da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, oppure, sempre nel medesimo limite, sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute per le medesime cause di cui al comma 1, nonché nel limite del 70 per cento del danno subito.

3. Ai finanziamenti di cui al presente articolo sono aggiunti anche i finanziamenti eventualmente determinati dallo Stato e assegnati alla Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge 363/2003.

4. I periodi di riferimento, in relazione agli eventi nelle zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.

5. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo sono determinati con regolamento adottato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

6. I finanziamenti previsti dal presente articolo non sono cumulabili, da parte dei beneficiari, con analoghi interventi, se non nel limite percentuale previsto dal comma 2.>>.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 231

<<Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27, recante "Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003">>

Art. 2

(Modifiche agli articoli 3 e 5 della legge regionale 27/2006)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27/2006 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Il gestore delle aree sciabili predispone percorsi alternativi per la risalita a monte delle piste di sci alpino delimitati e segnalati a cura dello stesso, laddove esistano percorsi sciabili "fuori pista". Per l'accesso ai percorsi di risalita il gestore può chiedere il pagamento di un biglietto d'importo ridotto rispetto a quello di risalita dell'impianto medesimo.>>.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 27/2006 è inserito il seguente:

<<3 bis. I gestori delle aree sciabili, sentito il Comune e il CAI competenti per territorio, predispongono e supervisionano appositi percorsi pedonali sulla neve.>>.

Art. 3

(Contributo siccità per il periodo invernale 2006/2007)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i finanziamenti individuati dall'articolo 8 bis della legge regionale 27/2006, come inserito dall'articolo 1, comma 1, già a partire dalla siccità invernale 2006/2007.

2. Gli oneri derivati dal disposto di cui agli articoli 1 e 3 faranno carico all'UPB dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 con riferimento al capitolo, di nuova istituzione, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 231

<<Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27, recante "Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003">>

TESTO NOTIZIALE**Avvertenza:**

Il testo delle note allegate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 recante "Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003.", è il seguente:

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la presente legge disciplina la gestione delle aree sciabili attrezzate e la pratica non agonistica degli sport sulla neve, nonché i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi statali per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime, in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).
2. L'attività sciatoria è un'attività sportiva che viene praticata a diretto contatto con la natura, pertanto la condotta degli sciatori deve essere sempre adeguata alle proprie capacità tecniche, alle condizioni nivometeorologiche del momento, nonché alle condizioni della pista.

Art. 2

(Aree sciabili attrezzate e sport sulla neve)

1. Sono aree sciabili attrezzate, di seguito denominate aree sciabili, le superfici innevate aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve.
2. Sono sport sulla neve tutte le attività sulla neve recanti l'uso di specifici mezzi o strumenti e in particolare:
 - a) sci di discesa nelle sue varie articolazioni;
 - b) sci di fondo;
 - c) tavola da neve (snowboard);
 - d) salto con gli sci;
 - e) evoluzioni acrobatiche con gli sci;
 - f) attività acrobatica su snowboard;
 - g) slitta, slittino, gommoni (snowtubing) e similari;
 - h) percorsi con cani da slitta (sleddog);
 - i) camminata con racchette da neve, nordic walking e similari.
3. La Giunta regionale individua le aree sciabili, ai sensi della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci), e successive modifiche.
4. I gestori delle aree di cui al comma 1, d'intesa con i Comuni, individuano le seguenti aree:
 - a) aree a specifica destinazione per la pratica delle attività di cui al comma 2, lettere d), e), f), g), h) e i);
 - b) aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard e delle attività di cui al comma 2, lettera g);
 - c) aree da riservare agli allenamenti agonistici di sci e snowboard;
 - d) aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con gli sci e lo snowboard.
5. I Comuni danno pubblicità all'individuazione delle aree di cui al comma 4.
6. I gestori sono tenuti ad assicurare l'uso pubblico delle aree di cui al comma 1.
7. La disposizione di cui al comma 4, lettera a), non si applica alla pratica della camminata con racchette da neve e similari esercitata nelle aree diverse dalle aree sciabili attrezzate.

Art. 3

(Classificazione e requisiti delle piste di discesa)

1. In armonia con quanto disposto dall'articolo 26 nonies della legge regionale 15/1981, come inserito dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 26/1991, le piste di discesa sono così classificate:

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 231

<<Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27, recante "Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003">>

- a) campo primi passi, recante pendenze trascurabili, appositamente delimitato e attrezzato per l'attività didattica e di gioco per bambini;
 - b) campo scuola, recante pendenze longitudinali non superiori al 20 per cento e senza apprezzabili pendenze trasversali, con lunghezza limitata e separato dalle altre piste;
 - c) pista facile, recante pendenze longitudinali non superiori al 25 per cento, fatta eccezione per brevi tratti e senza apprezzabili pendenze trasversali, segnalata dal colore blu;
 - d) pista di media difficoltà, recante pendenze longitudinali non superiori al 40 per cento, fatta eccezione per brevi tratti, con apprezzabili pendenze trasversali limitate e segnalata dal colore rosso;
 - e) pista difficile, recante pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento e segnalata dal colore nero;
 - f) pista di collegamento (skiweg), recante pendenze longitudinali non superiori al 12 per cento, fatta eccezione per brevi tratti e senza apprezzabili pendenze trasversali, realizzata per consentire l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile;
 - g) pista per tavola da neve (snowboard-snowpark), riservata ai soli praticanti di detta tecnica, secondo idonea segnaletica collocata all'inizio della pista e con caratteristiche adatte allo svolgimento delle evoluzioni;
 - h) pista per sci acrobatico, riservata ai soli praticanti di detta tecnica o abbinata all'area di cui alla lettera g), secondo idonea segnaletica collocata all'inizio della pista e con caratteristiche adatte allo svolgimento delle evoluzioni.
2. Le piste di discesa devono possedere i seguenti requisiti:
- a) andamento tale da garantire a media velocità l'aderenza degli sci; il cambiamento repentino di pendenza deve essere opportunamente ricordato;
 - b) larghezze non inferiori a 15 metri, comunque rapportati alla pendenza longitudinale del tratto di pista e alla densità degli utenti;
 - c) larghezze non inferiori a 8 metri per piste o tratti di piste con pendenze pari o inferiori al 12 per cento, per il campo primi passi e la pista per snowboard;
 - d) larghezze minime di 40 metri per il campo scuola;
 - e) larghezze idonee allo smaltimento del flusso degli sciatori per la pista di collegamento e comunque non inferiori a 8 metri;
 - f) fianco verticale libero dalla superficie della neve non inferiore a 3,5 metri, fatta eccezione per brevi tratti di pista appositamente segnalati, ove la conformazione del terreno lo renda necessario;
 - g) larghezza e profili idonei all'arresto degli sciatori nella parte terminale;
 - h) protezioni con reti o altro materiale cedevole sugli ostacoli presenti sulle piste o ai margini delle stesse, quali generatori neve, strutture e attrezzature per l'attività agonistica, strutture di impianti di risalita e altri elementi atipici, non naturali, presenti a bordo pista;
 - i) protezioni laterali nei tratti di pista insistenti su pendii scoscesi pericolosi nel caso di fuoriuscita dello sciatore e sui passaggi aerei insistenti su tratti strapiombanti.

Art. 4

(Requisiti delle piste di fondo)

1. Le piste di fondo devono possedere i seguenti requisiti:
- a) larghezze non inferiori a 4 metri ovvero a 2,5 metri, per piste riservate agli sciatori che praticano la tecnica classica, fatta eccezione per brevi tratti di pista appositamente segnalati, ove la conformazione del terreno lo renda necessario;
 - b) fianco verticale libero non inferiore a 2,5 metri;
 - c) tracciato ad anello tale da consentire il ritorno dello sciatore al punto di partenza o diverso tracciato appositamente segnalato;
 - d) segnalazione del senso di marcia;
 - e) doppio senso di marcia per brevi tratti appositamente segnalati e per la pista di collegamento, in relazione all'adeguata larghezza e alle contenute pendenze della stessa.

Art. 5

(Obblighi dei gestori)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6 della legge 363/2003, in materia di sicurezza nella gestione delle aree sciabili, i gestori delle medesime aree devono attuare le seguenti misure:
- a) dotazione dell'area sciabile con numero giornaliero adeguato di addetti alla sicurezza, comprendente in ogni caso un pattugliatore, di cui all'articolo 146 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
 - b) esposizione, in modo visibile al pubblico, di prospetti recanti la dotazione di cui alla lettera a) e le modalità di allertamento degli addetti alla sicurezza.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 231

<<Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27, recante "Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003">>

2. I gestori delle aree sciabili sono tenuti a comunicare stagionalmente al Comune il numero e la qualifica professionale degli addetti alla sicurezza di cui al comma 1, lettera a), in relazione all'apertura al pubblico delle medesime aree.
3. I gestori delle aree sciabili, sentite le Federazioni sportive interessate, promuovono, attraverso idonei strumenti informativi, l'utilizzo generalizzato del casco protettivo e l'adozione di forme assicurative individuali adeguate.
4. Per i soggetti che praticano lo sci alpinismo e la camminata con racchette da neve, i gestori delle aree sciabili promuovono, anche con la stipula di convenzioni con i soggetti noleggiatori, l'utilizzo di appositi sistemi elettronici per il ritrovamento dei dispersi, anche attraverso la messa a disposizione gratuita dei medesimi sistemi.

Art. 6

(Modifica all'articolo 166 della legge regionale 2/2002 concernente la manutenzione delle piste di fondo)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 166 della legge regionale 2/2002, come integrato dall'articolo 8, comma 108, della legge regionale 2/2006, e' inserito il seguente:

<<2 bis. Per i soggetti di cui all'articolo 164, comma 1, lettera a), sono altresì ammissibili gli interventi relativi alla gestione e alla manutenzione degli impianti di innevamento, i lavori annuali di sfalcio e sramatura, l'ordinaria manutenzione dei manufatti e la straordinaria manutenzione dei tracciati ubicati sugli alvei dei torrenti. La percentuale di contributo puo' raggiungere il limite massimo del 90 per cento della spesa sostenuta nel caso di piste di proprietà dei Comuni, dotate di impianti di innevamento artificiale e regolarmente omologate dalla FISJ, ubicate in località non incluse nei poli sciistici gestiti dalla società costituita in forza dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 (Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli-Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico).>>.

Art. 7

(Manutenzione delle aree sciabili)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 363/2003, i gestori delle aree sciabili provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse, anche nel rispetto della legge regionale 15/1981, e successive modifiche, e della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga), e successive modifiche, compiendo le seguenti attività:

- a) verifica della segnaletica e di ogni attrezzatura finalizzata alla sicurezza degli utenti;
- b) battitura del manto nevoso;
- c) ogni altra operazione necessaria a garantire la sicurezza dell'area sciabile.

Art. 8

(Contributi per la sicurezza delle aree sciabili)

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 5, della legge 363/2003, la Regione concede contributi ai gestori delle aree sciabili per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, e interventi di promozione della sicurezza di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, secondo quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni attuative statali e regionali.

2. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 9

(Norme di comportamento)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 17 della legge 363/2003, in materia di norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili, e' vietato utilizzare le medesime aree fuori dell'orario di apertura al pubblico per qualsiasi attività.

Art. 10

(Sanzioni amministrative)

1. In attuazione dell'articolo 18, comma 1, della legge 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste dalla presente legge a tutela della sicurezza degli utenti delle aree sciabili sono così determinate:

- a) da 3.000 euro a 10.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi relativi alle dotazioni di addetti alla sicurezza ivi previsti;
- b) da 300 euro a 3.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi di pubblicità relativi alle dotazioni di addetti alla sicurezza ivi previsti;
- c) da 150 euro a 1.500 euro per la violazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi all'obbligo di comunicazione relativo agli addetti alla sicurezza ivi previsto;

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 231

<<Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27, recante "Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003">>

- d) da 5.000 euro a 50.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi di manutenzione ivi previsti;
- e) da 150 euro a 600 euro per la violazione della disposizione di cui all'articolo 9, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi al divieto di utilizzare l'area medesima ivi previsto.
2. In attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli utenti delle aree sciabili sono così determinate:
- a) da 150 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 363/2003, ove il gestore dell'area sciabile ometta di esporre documenti relativi alla classificazione delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla legge citata, in modo da garantirne un'adeguata visibilità;
- b) da 150 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 363/2003, ove il gestore dell'area sciabile non predisponga nelle medesime aree la segnaletica individuata ai sensi della medesima norma;
- c) da 50 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi in materia di velocità ivi previsti;
- d) da 50 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi in materia di precedenza e sorpasso ivi previsti;
- e) da 50 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 e all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, della legge 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi in materia di incrocio e stazionamento ivi previsti;
- f) da 100 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi all'obbligo di segnalazione ivi previsto;
- g) da 100 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi in materia di transito e risalita ivi previsti;
- h) da 150 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge 363/2003, ove il conducente del mezzo meccanico non ottemperi agli obblighi ivi previsti;
- i) da 50 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi di precedenza e di agevolazione della circolazione dei mezzi meccanici ivi previsti;
- j) da 100 euro a 200 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile, che pratica lo sci-alpinismo, non ottemperi agli obblighi di dotarsi di sistemi elettronici per il soccorso ivi previsti.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 363/2003, le violazioni sono accertate dal Corpo forestale regionale, nell'ambito dell'attività svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali), e successive modifiche.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai Comuni competenti per territorio, con le procedure previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche. Per le aree sciabili che si estendono sul territorio di più Comuni è competente il Comune del luogo in cui si è verificata la violazione.
5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono integralmente devoluti al Comune che irroga la sanzione.
6. I soggetti appartenenti ai Corpi di polizia locale adibiti all'accertamento delle violazioni sono adeguatamente formati mediante il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di pattugliatore di cui all'articolo 147 della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, ovvero con formazione equipollente.

Art. 11

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'individuazione delle aree sciabili ai sensi dell'articolo 2, comma 3, si applica la deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 2005, n. 513 (Ricognizione delle aree sciabili attrezzate già autorizzate ai sensi della legge regionale 15/1981 <<Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci>>, così come definite dall'articolo 2 della legge 363/2003 <<Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo>>).
2. Nelle more dell'adozione del provvedimento ministeriale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 363/2003, il casco ivi previsto deve essere conforme alle norme tecniche emanate dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI).

Art. 12

(Abrogazioni)

1. L'articolo 149 e il comma 3 dell'articolo 151 della legge regionale 2/2002 sono abrogati.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 231

<<Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27, recante "Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003">>

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 1, fanno carico all'unita' previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 8955 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, che viene spostato dall'unita' previsionale di base 6.5.360.2.2201 del medesimo stato di previsione e la cui denominazione e' rettificata in <<Contributi ai gestori delle aree sciabili per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime - fondi statali>>.
2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 166, comma 2 bis, della legge regionale 2/2002, come inserito dall'articolo 6, comma 1, fanno carico all'unita' previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9431 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Il testo dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 recante "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli spot invernali da discesa e da fondo, è il seguente:

Art. 7.

Manutenzione e innevamento programmato.

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.
2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.
3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.
4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2003. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.
6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.